



COMUNE DI SINNAI

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA
AI SENSI DELLA L.R 23/1985 E DEL DPR 380/2001 E SS.MM.II.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

PREMESSA	
ARTICOLO 1	OGGETTO
ARTICOLO 2	SANZIONI PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - ART. 6 DELLA LR23/1985
ARTICOLO 3	SANZIONI PECUNIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO - ART. 6 DELLA LR23/1985
ARTICOLO 4	SANZIONI PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ
ARTICOLO 5	SANZIONI PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA - ART. 7-TER L.R. 23/1985
ARTICOLO 6	SANZIONI PER OPERE ESEGUITE SUI SUOLI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, DELLA REGIONE O DI ENTI PUBBLICI- ART. 9 L.R. 23/1985
ARTICOLO 7	SANZIONI PER OPERE SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) - ART. 10-BIS L.R. 23/1985
ARTICOLO 8	SANZIONI PER VARIAZIONE DI CATEGORIE URBANISTICAMENTE RILEVANTI E DESTINAZIONE D'USO - ART. 11 L.R. 23/1985
ARTICOLO 9	SANZIONI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI SCIA O IN DIFFORMITÀ DA ESSA - ART. 14 L.R. 23/1985
ARTICOLO 10	SANZIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA - ART. 15 L.R. 23/1985
ARTICOLO 11	SANZIONI PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ - ART. 16 L.R. 23/1985
ARTICOLO 12	SANZIONI PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO - ART. 19 L.R. 23/1985
ARTICOLO 13	SANZIONI, PER INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALLA L.R. N. 8 DEL 23 APRILE 2015
ARTICOLO 14	SANZIONI AGIBILITÀ- ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II. E LR 1/2019
ARTICOLO 15	SANZIONI DISCIPLINATE DALL'ART. 132 DEL DPR 380/2001 E SS.MM.II
ARTICOLO 16	SANZIONI DISCIPLINATE DALL'ART. 125 DEL DPR 380/2001 - DENUNCIA DEI LAVORI, RELAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE RELATIVI ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, AL RISPARMIO E ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA
ARTICOLO 17	SANZIONI DISCIPLINATE DALL'ART. 82 DEL DPR 380/2001 -ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO
ARTICOLO 18	RATEIZZAZIONI SANZIONI DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DELLA L.R.23/1985
ARTICOLO 19	DESTINAZIONE DEI PROVENTI - ART. 6 DELLA LR23/1985
ARTICOLO 20	NORMA TRANSITORIA
ARTICOLO 21	ALLEGATI

PREMESSA

La Legge regionale 23 ottobre 1985, così come il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rappresentano normative di portata generale sulla vigilanza edilizia e sanciscono il principio secondo cui i poteri di vigilanza del competente ufficio comunale sono volti a garantire che l'attività urbanistica ed edilizia avvenga nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive dei titoli edilizi.

Tali norme dettano dunque il principio generale per cui l'attività edilizia deve in primo luogo svolgersi in modo conforme alle norme e il requisito di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e regolamentari è requisito imprescindibile per ricondurre l'intervento alle tipologie di titolo abilitante individuate dalla legislazione vigente.

Nel corso degli anni, sono intervenute molteplici modificazioni alla disciplina in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, le quali, assieme a nuove valutazioni operate dal Settore proponente sulla base dell'esperienza maturata, suggeriscono un riordino ed una revisione del sistema sanzionatorio attualmente adottato in ambito comunale. Pertanto, a garanzia dell'esigenza di certezza, di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, principi sanciti anche dalla normativa in materia di anticorruzione, si rende necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione per gli abusi e/o accertamenti di conformità disciplinati dalle norme di cui sopra, che prevedono per determinate fattispecie un importo compreso tra un minimo e massimo edittale.

Lo scopo del presente Regolamento è quello di statuire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative che rispondano a criteri di equità, adeguatezza, proporzionalità rispetto alle diverse fattispecie di abuso, progressività, trasparenza e semplicità di applicazione.

Per quanto attiene la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie, dei metodi per la determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione in caso di sanatoria, sono individuate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione misure specifiche di prevenzione nelle azioni di contrasto alla corruzione.

A tal fine la procedura per la repressione degli abusi è descritta dai relativi articoli delle leggi sopra citate, seguirà quanto sotto disciplinato.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Come sopra anticipato in premessa, l'oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrativa pecuniaria per l'interessa delle violazioni edilizie, laddove per le stesse sia appunto prevista la comminazione di una sanzione, salvo ulteriori e diversi provvedimenti sanzionatori più gravosi.

ARTICOLO 2 - SANZIONI PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE (ART. 6 DELLA LR23/1985)

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali. Il comma 6 dell'art.6 della L.R. 23/85 dispone: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l'inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima"*.

La sanzione ha quindi carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate (con riferimento alla casistica in cui vi è realizzazione di volumetria o di sola superficie coperta), comprese entro il profilo esterno delle strutture verticali perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo, e indipendentemente dal loro utilizzo o dalla loro destinazione d'uso, sono così individuate:

Interventi riconducibili a tutte le categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e di diversa destinazione d'uso, di cui all'art. 11 della Legge Regionale 23/85, in cui viene determinato un nuovo incremento volumetrico (ivi comprese le parti parzialmente o totalmente interrato).

Da 0 a 60 mc.	€ 2.000,00	
Oltre 60 mc. sino a 120 mc.	€ 2.500,00	A cui si deve sommare € 40,00 per ogni metro cubo oltre i 60 mc.
Oltre 120 mc. sino a 240 mc.	€ 5.000,00	A cui si deve sommare € 60,00 per ogni metro cubo oltre i 120 mc.
Oltre 240 mc.	€ 13.000,00	A cui si deve sommare € 120,00 per ogni metro cubo oltre i 240 mc. sino a un massimo di € 20.000,00.

Interventi riconducibili a tutte le categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e di diversa destinazione d'uso, di cui all'art. 11 della Legge Regionale 23/85, in cui viene determinato un nuovo incremento di superficie coperta (ivi comprese le parti parzialmente interrato).

Da 0 a 35 mq.	€ 2.000,00	
Oltre 35 mq. sino a 70 mq.	€ 3.000,00	A cui si deve sommare € 40,00 per ogni metro quadro oltre i 35 mq.
Oltre 70 mq. sino a 100 mq.	€ 5.000,00	A cui si deve sommare € 60,00 per ogni metro quadrato oltre i 70 mq.
Oltre 100 mq.	€ 7.000,00	A cui si deve sommare € 80,00 per ogni metro quadrato oltre i 100 mq. sino a un massimo di € 20.000,00.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l'inottemperanza di cui all'art.6 comma 4 L.R. 23/85 irroga una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima pari a euro 20.000, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, nonché nelle seguenti aree:

- 1) "aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità";
- 2) aree "destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni";
- 3) "aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267" (recante disposizioni in materia di "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"), ossia aree sottoposte a "vincolo per scopi idrogeologici" ovvero boschi "sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione";
- 4) aree "appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766" (rubricata "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751"), ossia gravate da usi civici;
- 5) "aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352"), ed attualmente le corrispondenti aree di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio", a seguito dell'abrogazione espressa del D.Lgs. n. 490/1999, operata dall'art. 184 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso Decreto);
- 6) "opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490", ora D. Lgs 42/2004, "o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490", ora D. Lgs 42/2004;
- 7) "aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato" (art. 6 comma 6 della L.R. 23/85). Eventuali altri casi realizzati in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, non configurabili in modo univoco secondo i parametri edilizio/urbanistici, saranno di volta in volta assimilati per analogia ad una delle tipologie sopra illustrate.

ARTICOLO 3 - SANZIONI PECUNIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO - ART. 6 DELLA LR23/1985

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 6 della LR23/1985, verrà irrogata con specifico atto Amministrativo del Responsabile del Servizio Tecnico e successivamente notificato all'interessato. E' previsto il pagamento entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica delle sanzioni pecuniarie irrogate con ordinanza per illeciti edilizi. In caso di inadempienza entro tale termine, il Comune procederà all'emissione e notifica di una ordinanza di ingiunzione e, in caso di

ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute, ai sensi dell'art. 43 del DPR 380/2001 e smi.

È prevista la possibilità di rateizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 - SANZIONI PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA'

Si stabiliscono i criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 7 commi 2 e 3 della L.R. 23/1985, relativi a opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, che non costituiscono variazioni essenziali.

Il comma 2 della L.R. 23/1985 recita "In caso di inottemperanza all'ordinanza predetta, il Sindaco ordina la demolizione d'ufficio delle opere a spese del responsabile dell'abuso; ovvero applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità". Il successivo comma 3 differenzia la modalità per il calcolo del valore a seconda che si tratti di edilizia residenziale o edifici ad usi diversi da quello residenziale: "L'accertamento del valore di cui al comma precedente è effettuato, entro novanta giorni, dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'Amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale".

Si rileva che le spese per l'accertamento del valore sono a carico del responsabile dell'abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.

La relazione d'accertamento del valore è trasmessa all'Ufficio tecnico erariale, per un parere di congruità. Qualora l'Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro sessanta giorni dalla data della richiesta comunale, il comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dall'Amministrazione comunale.

Immobili ad usi diversi dal residenziale

Per gli immobili ad usi diversi dal residenziale in alternativa alla demolizione è prevista una sanzione determinata a cura della Agenzia del Territorio, per la quale la normativa fa riferimento al "valore venale". Per "valore venale" si intende il valore di un bene in comune commercio.

Immobili ad uso residenziale

Per gli immobili ad uso residenziale in alternativa alla demolizione è contemplata una sanzione determinata in base ai disposti della L. 392/78, proporzionata al "Costo di produzione".

Per "costo di produzione" si intende quanto definito dall'art. 12 della L. 392/78, ovvero, il costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati dall'art. 15 della stessa Legge; per "costo base" si intende quanto definito dall'art. 22 della L. 392/78, ovvero, il costo di costruzione a mq dell'edificio residenziale aumentato dell'incidenza del contributo di concessione e del costo dell'area.

I decreti di aggiornamento al costo base di produzione al mq di edifici di civile abitazione, ai sensi dell'art. 22 della L. 392/78, susseguiti a decorrere dal 1983 (D.P.R. 18.08.1984 n°330) fino all'ultimo

del 1997 (D.M. 18.12.1998) hanno costantemente stabilito che tale costo è rappresentato dalle seguenti percentuali di incidenza relative alle rispettive tre voci:

- a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della L. 392/78;
- b) 7% dei contributi di concessione di cui alla lettera b) o d) dell'art. 22 della L. 392/78;
- c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22 della L. 392/78.

Il calcolo della sanzione tiene conto di alcuni parametri convenzionali ed è determinato, per la sola destinazione residenziale, come segue:

SCHEMA Determinazione del C.U.P. (Costo unitario di produzione) (€):

Sc (Superficie convenzionale) = Sa = Superficie abusiva: = mq.;

Cc = Costo costruzione (ultimo dato ministeriale al 18.12.1998 su immobili ultimati nel 1997= £.1.360.000 pari ad €.695,151) attualizzato all'indice ISTAT relativo al "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" alla data del.....;

Tc = Tipologia Classe: A _____ coeff. _____;

D = Demografia: (Abitanti > di 10.000 e < 50.000): coeff. 0,90;

U = Ubicazione: _____ coeff. _____;

Lp = Livello di piano: _____ coeff. _____;

V = Vetustà : Anni (dopo i primi sei) _____ coeff. _____;

Cs = Conservazione stato : _____ coeff. _____;

si avrà il seguente Cup (Costo unitario di produzione) =

$Cc \times Tc \times D \times U \times Lp \times V \times Cs =$ _____;

da cui si ricava il CP (Costo di Produzione): $CP = Sup. \text{ convenzionale (} = Sup. \text{ abusiva)} \times Cup =$ _____;

Sanzione= doppio del CP (Costo di Produzione) = $CP \times 2 = €$ _____;

Immobili ad uso residenziale le cui opere abusive non abbiano comportato una superficie assimilabile alle fattispecie individuate all'art. 13 della L. 392/78.

Nel caso di opere abusive realizzate su immobili a destinazione residenziale, quando le stesse non abbiano comportato una superficie assimilabile alle fattispecie individuate all'art. 13 della L. 392/78, ovvero l'abuso sia quantificabile in volume senza aumento di "superficie convenzionale", non è possibile quantificare l'importo della sanzione dianzi descritta e pertanto è necessario stabilire un criterio di riferimento.

In assenza di rilevanza di detta "superficie convenzionale" il calcolo dell'importo della suddetta sanzione risulterebbe non computabile pertanto con valore pari a zero e pertanto inferiore alle soglie minime delle sanzioni pecuniarie previste per le sanatorie di cui agli artt. 14 della L.R. 23/1985 che disciplinano l'accertamento di conformità per "opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa" e della sanzione per gli abusi sottoposti ad accertamento di conformità art. 16 della L.R. 23/1985.

Si rende pertanto opportuno stabilire un criterio di riferimento per il calcolo della sanzione in relazione alle soglie minime delle sanzioni amministrative previste per gli accertamenti di

conformità di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 23/1985, sia per ciò che attiene la destinazione residenziale che quella non residenziale.

La stima deve necessariamente essere ricondotta al contenuto letterale della legge e, pertanto, ricondotta al "costo di produzione", da calcolarsi in misura doppia, così come sopra definito, intendendo per tale il costo reale, alla data di richiesta della fiscalizzazione, della costruzione della parte di opera abusivamente realizzata, valutata mediante un computo metrico estimativo, oltre all'incidenza sulla stessa degli oneri di urbanizzazione e del costo dell'area.

In base alla proporzione stabilita dai decreti di aggiornamento al costo base di produzione, ai sensi dell'art. 22 della L. 392/78, susseguitisi a decorrere dal 1983 (D.P.R. 18.08.1984 n. 330) fino all'ultimo del 1997 (D.M. 1 8.12.1998), al computo metrico estimativo, che rappresenta, per analogia, il costo di cui alla lettera a) dell'art. 22 della L. 392/78, vanno aggiunte le percentuali derivate dalla seguente proporzione:

$$81 : 100 = P : x \quad \text{dove:}$$

"81" è la percentuale di incidenza del costo di produzione/costruzione,

"P" è la percentuale dell'incidenza degli oneri concessori (7%) - oppure quella del costo dell'area (12%),

"x" è la percentuale di incremento da applicare al costo di costruzione in relazione alle anzidette due voci;

quindi si ottiene:

- per l'incidenza degli oneri concessori di cui alla lettera b) o d) dell'art. 22 della L. 392/78: + 8,6%

- per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22 della L. 392/78: + 14,8%

Dette maggiorazioni derivano, dunque, dalla proporzione definita dai vari decreti di aggiornamento ed è rimasta invariata nel tempo (81% - 7% - 12%) che, riproporzionata sulla base del costo di costruzione, assume le suddette percentuali arrotondate da applicare in maggiorazione.

Il computo metrico estimativo della parte dell'opera abusivamente realizzata, dovrà essere redatto sulla base del Prezzario Lavori pubblici della Regione Sardegna e aumentato delle predette percentuali. Tale documento dovrà essere parte integrante di una perizia giurata nelle forme di Legge a firma di un tecnico abilitato, in quanto la determinazione della sanzione non avviene con il metodo analitico-parametrico della L.392/1978 ma con metodo di stima.

Nel caso in esame, il richiedente deve inoltrare espressa richiesta di "fiscalizzazione" allegando una perizia giurata e asseverata da professionista competente nelle forme di Legge attestante che le demolizioni delle porzioni abusive implicherebbero la demolizione di elementi strutturali o funzionali che determinerebbero pregiudizio per le parti conformi regolarmente eseguite, predisposta da tecnico abilitato che evidenzi come unica possibilità per il mantenimento dell'opera l'utilizzazione della fiscalizzazione. Le opere eseguite abusivamente sul fabbricato devono essere specificatamente rappresentate cartograficamente, con rilievi, relazioni, fotografie e quanto altro necessario per una chiara lettura dell'abuso e eventuale l'inoltro di richiesta di parere vincolante alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Cagliari.

Sanzione minima

In relazione all'importo della sanzione di cui all'art. 7 della L.R. 23/85 sarà applicata una sanzione minima pari ad € 1.000,00 sia per ciò che attiene le destinazioni residenziali che quelle non residenziali.

ARTICOLO 5 – SANZIONI PER IN CORSO D'OPERA - ART. 7-TER L.R. 23/1985

In caso di varianti in corso d'opera non sostanziali, qualora la variante non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformità, e la comunicazione dell'effettiva consistenza delle opere realizzate è effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, è fatta salva l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 6 – SANZIONI PER OPERE ESEGUITE SUI SUOLI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, DELLA REGIONE O DI ENTI PUBBLICI (ART. 9 L.R. 23/1985)

Nel caso di opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità del medesimo, ovvero con variazioni essenziali su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della Regione o di Enti pubblici, la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

ARTICOLO 7 – SANZIONI PER OPERE SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (ART. 10-BIS L.R. 23/1985)

Nei casi di interventi soggetti a SCIA, i lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione. Il mancato invio della dichiarazione di fine lavori comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500 a carico del soggetto tenuto a effettuare la comunicazione.

Il comma 6 del suddetto articolo recita: Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all'articolo 14- opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa

ARTICOLO 8 - SANZIONI PER VARIAZIONE DI CATEGORIE URBANISTICAMENTE RILEVANTI E DESTINAZIONE D'USO –(ART. 11 L.R. 23/1985)

Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente in materia edilizia ordina il ripristino della destinazione d'uso legittimamente autorizzata e irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500. In caso di inottemperanza entro novanta giorni, il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente ne dispone

l'esecuzione d'ufficio e, se questa non sia possibile, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore dell'immobile conseguente al mutamento della destinazione d'uso, calcolato secondo i valori correnti dell'Agenzia del territorio.

Nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all'irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l'accertamento di conformità, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1. La sanatoria è subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.

Il comma 14 del suddetto articolo precisa quanto segue: "È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 10 bis, relative alle eventuali opere eseguite in assenza o in difformità di permesso di costruire, SCIA, o comunicazione di inizio lavori".

ARTICOLO 9 - SANZIONI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI SCIA O IN DIFFORMITÀ DA ESSA (ART. 14 L.R. 23/1985)

Si riportano di seguito le sanzioni previste dall'art. 14 della L.R. 23/1985 così come modificato dalla L.R. 1/2019 in caso di opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa.

1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), della L.R. 23/1985 in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento dell'accertamento della violazione. La sanatoria è condizionata alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 10 bis, comma 2, al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima dell'accertamento dell'esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA corredata di tutti gli elaborati previsti dall'articolo 10 bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 ter, comma 6, la SCIA, spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta l'applicazione di una sanzione di euro 250.
3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento, si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che, nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla sanzione di cui ai commi 1 e 2.
5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui

ai commi 1 e 2 non si applica. 6. Nei casi di SCIA di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA sono quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di costruire.

ARTICOLO 10 - SANZIONI PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA (ART. 15 L.R. 23/1985)

Il mancato invio della comunicazione di avvio dei lavori di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Il mancato invio della comunicazione per i seguenti interventi: opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 500. Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 15 L.R. 23/1985.

ARTICOLO 11 - SANZIONI PER ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (ART. 16 L.R. 23/1985)

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.

ARTICOLO 12- SANZIONI PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO (ART. 19 L.R. 23/1985)

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

- a) l'aumento del contributo in misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- b) l'aumento del contributo in misura pari al 50%, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a);
- c) l'aumento del contributo in misura pari al 100%, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b).

2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva con ingiunzione emessa dal Sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo

unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

ARTICOLO 13- SANZIONI PER INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALLA L.R. N. 8 DEL 23 APRILE 2015

Per gli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 30 e seguenti della L.R.8/2015, il termine ordinario per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell'interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.

ARTICOLO 14 – SANZIONI AGIBILITÀ- ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II.

La mancata presentazione della segnalazione, nei seguenti casi:

- a) Nuove costruzioni,
- b) Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali,
- c) Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell'opera al progetto,

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Il prospetto per il calcolo della sanzione è di seguito specificato:

IMPORTO SANZIONE	RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
77,00 Euro	dal 31° al 60° giorno dalla dall'ultimazione dei lavori di finitura
154,00 Euro	Dal 61° al 90° giorno dalla dall'ultimazione dei lavori di finitura
231,00 Euro	Dal 91° al 120° giorno dalla dall'ultimazione dei lavori di finitura
308,00 Euro	Dal 121° al 150° giorno dalla dall'ultimazione dei lavori di finitura
385,00 Euro	Dal 151° al 180° giorno dalla dall'ultimazione dei lavori di finitura
464,00 Euro	Oltre 181 giorni dalla dall'ultimazione dei lavori di finitura

Per la completezza documentale, necessaria alla conclusione del procedimento SUAPE, occorre altresì la quietanza di pagamento della sanzione pecuniaria sopradescritta.

La sanzione amministrativa come sopra articolata si applicherà in caso di ritardata presentazione delle istanze di certificato di agibilità a far data dall'esecutività del presente atto.

TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI

NORMATIVA	INTERVENTI	TIPOLOGIA SANZIONE
ART. 6 L.R. 23/1985	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali	- Demolizione - In caso di inottemperanza: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 2.000 ed euro 20.000, acquisizione dell'area e immobile abusivo al patrimonio comunale, costi demolizione e ripristino
ART. 7 L.R. 23/1985	Opere eseguite in parziale difformità	- demolizione - sanzione pecuniaria (fiscalizzazione) pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità Imm. Residenziale- costo produzione Imm non residenziale - valore venale
Art. 7-ter L.R. 23/1985	Varianti in corso d'opera - non sostanziali	€ 500 - sanzione per comunicazione tardiva
ART. 9 L.R. 23/1985	Opere eseguite sui suoli di proprietà dello Stato, della Regione o di enti pubblici	demolizione a cura del comune
ART. 10-bis L.R. 23/1985	Opere soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	€ 500 sanzione amministrativa - mancato invio dichiarazione di fine lavori
ART. 11 L.R. 23/1985	Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d'uso -	- ripristino della destinazione d'uso e sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo di costruzione dovuto e comunque non inferiore a euro 500 - In caso di inottemperanza l'esecuzione d'ufficio e, se non possibile, sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore dell'immobile - mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino all'irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere ottenuto l'accertamento di conformità - sanatoria subordinata alla presentazione della documentazione progettuale prevista e al pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del DPR 380/2001 e, comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500. - eventuale applicazione ulteriori sanzioni articoli 6, 7 e 10 bis
- ART. 14 L.R. 23/1985	Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa	- interventi edilizi soggetti a SCIA (articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e k), della L.R. 23/1985) realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, comporta, salvo quanto previsto al comma 6, l'applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000 qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento dell'accertamento della violazione.

		<ul style="list-style-type: none"> - sanatoria condizionata alla presentazione della documentazione e al pagamento della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. - prima dell'accertamento dell'esecuzione delle opere in assenza di SCIA o in difformità, può essere trasmessa una comunicazione di mancata SCIA; in tal caso la sanatoria è condizionata al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti. - SCIA, spontaneamente effettuata con intervento in corso di esecuzione, comporta l'applicazione di una sanzione di euro 250. - opere eseguite in assenza dei presupposti legittimanti la SCIA o non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, si applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7. 4. - opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili vincolati da norme statali e regionali, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che, nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla sanzione di cui ai commi 1 e 2. 5. - per opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 non si applica. 6. <p>Nei casi di SCIA di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA sono quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di costruire.</p>
Art. 15 L.R. 23/1985	Interventi di edilizia libera -	<ul style="list-style-type: none"> - sanzione amministrativa di € 500 per mancato invio della comunicazione di avvio dei lavori. La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. - sanzione amministrativa di € 500 per il mancato invio della comunicazione per i seguenti interventi: opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità.
Art. 16 L.R. 23/1985	Accertamento di conformità	pagamento degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia oppure, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del DPR 380/2001, e

		comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore a euro 500.
	Ritardato o omesso versamento del contributo	- mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 20%, qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 50%, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera a); c) l'aumento del contributo in misura pari al 100%, qualora il versamento sia effettuato nei sessanta giorni successivi al termine di cui alla lettera b). - Nel caso di pagamento rateizzato le norme si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. - riscossione coattiva con ingiunzione
legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - art. 36	gli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente di cui agli articoli 30 e seguenti- Disposizioni comuni	Il termine ordinario per l'ultimazione dei lavori può essere prorogato di due anni a seguito di comunicazione dell'interessato a titolo gratuito qualora siano completamente ultimate le lavorazioni sulle facciate esterne e nelle restanti ipotesi previo versamento di una sanzione pecuniaria pari al 20 per cento degli oneri concessori complessivamente dovuti.
Art. 24 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.	Agibilità	sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

ARTICOLO 15 - SANZIONI DISCIPLINATE DALL'ART. 132 DEL DPR 380/2001 E SS.MM.II

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. (*art 125 denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia comma 1 - il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente capo*)
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127 (*art. 127 Certificazione delle opere e collaudo- Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29*), ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1

dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.

5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, (*Art. 129 - Esercizio e manutenzione degli impianti - Legge 9 gennaio 1991, n. 10, 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.*) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129 (*art. 129 - comma 4- I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile.*) 9, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 (*Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2.582 euro e non superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.

ARTICOLO 16 - SANZIONI DISCIPLINATE DALL'ART. 125 DEL DPR 380/2001 - DENUNCIA DEI LAVORI, RELAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERE RELATIVI ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA, AL RISPARMIO E ALL'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA

Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

ARTICOLO 17 - SANZIONI DISCIPLINATE DALL'ART. 82 DEL DPR 380/2001 -ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi

sono puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

ARTICOLO 18 - RATEIZZAZIONI SANZIONI DI CUI AGLI ARTT. 6 E 7 DELLA L.R.23/1985

È prevista la possibilità di rateizzazione per le sanzioni di cui agli art. 6 e 7 della L.R. 23/1985 alle seguenti condizioni:

1. Richiesta scritta, debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'interessato ad affrontare il pagamento in un'unica soluzione;
2. Acconto del 15% del totale della sanzione e in ogni caso mai inferiore a 500,00€;
3. Pagamento in sei rate semestrali. Sulle singole rate sono inclusi gli interessi legali con capitalizzazione semestrale (*"la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020"* - Decreto 12 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze – Si precisa che la misura del saggio degli interessi legali varia annualmente);
4. Presentazione di polizza fideiussoria a garanzia del pagamento, con inserita clausola di immediata escussione delle somme in caso di inadempienza a semplice richiesta dell'amministrazione. L'importo della polizza deve tener conto della somma complessiva comprensiva degli interessi legali.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla escussione della intera garanzia fideiussoria.
6. La richiesta di rateizzazione comporta la rinuncia alla presentazione di ricorso avverso la sanzione comminata e agli altri atti connessi all'ordinanza di demolizione.

ARTICOLO 19 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI - ART. 6 DELLA LR23/1985

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L.R.23/85 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all'acquisizione e all'allestimento di aree destinate a verde pubblico, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita.

ARTICOLO 20 NORMA TRANSITORIA

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative nazionali e regionali.

ARTICOLO 21 ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- a) istanza di rateizzazione sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) richiesta di "fiscalizzazione" ai sensi dell' art. 7 LR 23/1985;
- c) modello calcolo sanzione art. 7 LR 23/1985